

Decreto federale sull'iniziativa popolare federale «per una fornitura di medicinali sicura e volta alla protezione della salute (Iniziativa medicinali)»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

esaminata l'iniziativa popolare federale «per una fornitura di medicinali sicura e volta alla promozione della salute (Iniziativa medicinali)», depositata il 21 aprile 1999¹,

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 2000²,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare federale «per una fornitura di medicinali sicura e volta alla promozione della salute (Iniziativa medicinali)» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa, adattata alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, ha il seguente tenore:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 118 cpv. 3

³ La Confederazione disciplina, nell'interesse della salute pubblica, le modalità di commercializzazione dei medicinali come pure la loro distribuzione individuale da parte di professionisti della salute autorizzati a tal fine; in particolare, previene e vieta qualsiasi incitamento a un consumo inadeguato, eccessivo o abusivo di medicinali.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

1919

¹ FF 1999 3747

² FF 2000 1842